STATUTO

COOPERATIVA LUCE SUL MARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELLARIA-IGEA MARINA RN VIALE PINZON 312/314
Numero REA: RN - 184226
Codice fiscale: 01231970409
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2026 - Statuto completo 2

COOP. LUCE SUL MARE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Bellaria-Igea Marina, la Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA LUCE SUL MARE Società Cooperativa Sociale a r.l.", che potrà altresì essere più brevemente denominata “Luce sul Mare Società Cooperativa Sociale”.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2 – Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 – Scopo mutualistico

La Cooperativa, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, non ha scopo di lucro e persegue finalità di interesse generale mediante la progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi e percorsi orientati alla riabilitazione sanitaria e socio-sanitaria, alla presa in carico sanitaria e assistenziale integrata e al sostegno di persone con disabilità, patologie croniche, degenerative o invalidanti, esiti traumatici o chirurgici, condizioni di fragilità e situazioni di complessità clinica e sociale, ivi comprese quelle connesse all’età evolutiva e all’età avanzata.

La Cooperativa opera nell’ambito della medicina riabilitativa, dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria integrata e dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza, promuovendo il recupero, il mantenimento e lo sviluppo delle abilità funzionali, dell’autonomia personale e sociale e della qualità della vita, nel rispetto dei principi di centralità della persona, solidarietà, responsabilità collettiva e pari opportunità.

Essa svolge attività sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali, educative e di inserimento lavorativo, con particolare riferimento ai percorsi riabilitativi individualizzati, ai progetti personalizzati di vita e agli interventi multidisciplinari, ai sensi dell’art. 1, lettere a) e b), della Legge n. 381/1991 e delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni, ivi comprese le prestazioni sanitarie erogate in regime di autorizzazione e accreditamento istituzionale secondo la normativa statale e regionale vigente.

La Cooperativa garantisce inoltre ai soci lavoratori,

mediante la gestione in forma associata dell'impresa e attraverso la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e adeguate condizioni economiche, sociali e professionali, assicurando contestualmente un servizio qualificato rivolto all'utenza pubblica e privata, in coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria degli enti competenti.
I soci instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, nelle forme consentite dalla legge e dai regolamenti interni; le modalità di svolgimento delle prestazioni sono disciplinate da apposito regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
La Cooperativa può svolgere attività anche con terzi non soci, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori.
Art. 4 – Oggetto sociale
In attuazione dello scopo mutualistico, la Cooperativa realizza e gestisce, anche in regime di convenzione, accreditamento, autorizzazione, coprogettazione o partenariato con enti pubblici e privati, attività prevalentemente nel settore della riabilitazione sanitaria e socio-sanitaria e della presa in carico integrata della persona.
Rientrano nell'oggetto sociale, in via ampia e non esaustiva, la gestione e l'organizzazione di strutture, servizi e percorsi in ambito sanitario, socio-sanitario, assistenziale, educativo e formativo, in forma residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare o diurna, rivolti a persone con disabilità, disturbi del neurosviluppo, patologie neurologiche, ortopediche, psichiatriche, croniche o degenerative, condizioni di dolore persistente, esiti traumatici o chirurgici, dipendenze, non autosufficienza e fragilità sociale.
La Cooperativa può erogare prestazioni diagnostiche, terapeutiche e di riabilitazione specialistica, anche nell'ambito della medicina fisica e riabilitativa, della riabilitazione neurologica, ortopedica e geriatrica, nonché attivare interventi multidisciplinari integrati volti al recupero funzionale, alla stabilizzazione clinica e al mantenimento delle autonomie residue.
Nell'ambito delle proprie finalità, la Cooperativa può altresì promuovere e realizzare progetti personalizzati di vita e di inclusione sociale, interventi educativi e socio-educativi, percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo, nonché attività innovative e complementari ai trattamenti riabilitativi, comprese metodologie basate sull'interazione con l'ambiente naturale e con gli animali, anche aperte a utenti esterni, purché coerenti con le finalità statutarie.

La Cooperativa può inoltre svolgere attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, formazione e diffusione di modelli e strumenti innovativi in ambito sanitario, riabilitativo e sociale; produrre e commercializzare ausili e strumenti funzionali all'autonomia; organizzare attività culturali, sportive e ricreative connesse ai percorsi terapeutici e di inclusione.
Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa può partecipare a gare, appalti e procedure di evidenza pubblica, stipulare convenzioni e accordi di coprogettazione, aderire a reti, consorzi, fondazioni o altre forme associative, nonché avviare e gestire attività economiche e produttive, anche a carattere commerciale, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone con disabilità o in condizione di svantaggio, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della Legge n. 381/1991 e senza snaturare la prevalente finalità sociale.
La Cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento, ricevere prestiti dai soci nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria. È vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.
La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci Cooperatori.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.
Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.
I soci cooperatori lavoratori, con il fine di garantire la

consapevole adesione al progetto mutualistico, per essere ammessi devono aver lavorato o collaborato con la Cooperativa per almeno 24 mesi, anche non consecutivi, con rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
La Cooperativa, annualmente, propone un corso di formazione per aspiranti soci, a spese della Cooperativa stessa. La domanda a socio può essere presentata unicamente da coloro che, in regola con i requisiti di cui ai punti precedenti, vi abbiano partecipato. Nel caso in cui nei dodici mesi precedenti tale corso non sia stato organizzato l'aspirante socio può presentare la domanda comunque.
2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.
Art. 6 - Soci speciali
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell'impresa.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano

le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea i soci cooperatori ordinari.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 13 del presente statuto:
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
c) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
e) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria.

b) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere nelle seguenti misure:

I. Per il socio cooperatore lavoratore, non inferiore ad Euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque virgola zero zero), nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

II. Per il socio cooperatore volontario, non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

III. Per il socio cooperatore in categoria speciale di cui all'art. 6, non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 43 del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice

civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Art. 8 – Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:
a) al versamento:
- dell'importo delle quote sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 8, comma 1;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.
In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni o dalle delibere regolarmente adottate dagli organi della Cooperativa.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.
Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.
Art. 10 - Diritti dei soci
I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.
Art. 11 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte e, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, anche per scioglimento o liquidazione giudiziale.

Art. 12 - Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.
È vietato in ogni caso il recesso parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con P.E.C. o tramite protocollo dei Servizi Amministrativi interni, alla Cooperativa.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 43.
Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto riguarda il rapporto mutualistico dal ricevimento della comunicazione della delibera di accoglimento del Consiglio di Amministrazione, o dalla scadenza del termine di preavviso, eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati, se posteriore.
Art. 13 – Esclusione
L'esclusione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
b1) che non sia più in condizione di svolgere la propria attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
c) che fruiscano delle prestazioni della pensione di vecchiaia o di quella anticipata o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo;
d) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non

consentano la prosecuzione del rapporto;
e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa, o che violi il divieto previsto nell'art.9;
g) che, senza giustificato motivo, nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale inadempimento di non scarsa importanza degli obblighi sociali, degli obblighi previsti da regolamento interno o da contratto, ai sensi dell'art.1455 c.c.;
h) che, senza giustificato motivo, si rifiuti di prestare la propria attività lavorativa richiesta dalla Cooperativa;
i) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
l) che, con suoi atti, comportamenti o dichiarazioni, leda gravemente l'immagine e il buon nome della Cooperativa ovvero l'onorabilità degli amministratori, di altri soci e/o di dipendenti della Cooperativa medesima, sia causa di gravi dissidi o disordini fra i soci, comprometta il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali o comunque violi il vincolo fiduciario, su cui si fonda il rapporto societario regolato dai principi generali di correttezza, buona fede e lealtà a cui sono tenuti tutti i soci;
m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
n) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
o) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
p) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.
Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità dell'inadempienza, da un minimo di 50 (cinquanta) euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale.
L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 43.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 25, lettera d), ovvero aumentato attraverso l'erogazione del ristorno.
La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.
Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.
La quota ha un valore minimo pari a €. 25,00.
I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.
Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)
Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 20.
Art. 20 (Deliberazione di emissione)
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve

essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.
Art. 21 (Diritti dei soci sovventori)
I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:
a) ai sovventori può essere attribuito un dividendo di due punti percentuali superiore a quello previsto per i soci cooperatori;
b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
c) ai soci sovventori spetta un voto indipendentemente dal valore dalla partecipazione sottoscritta.
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;
d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso in numero minimo di anni fissato dalla delibera di emissione, a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V
RISTORNI

Art. 22 - Ristorni
L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo imponga il regolamento interno, ed in conformità al medesimo, deve appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, ove lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in conformità all'apposito regolamento interno.
Qualora il regolamento interno non preveda l'obbligo di attribuzione del ristorno, ai sensi del precedente comma, l'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio, può destinare una parte del risultato d'esercizio al ristorno.
I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001

n. 142.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
b) la qualifica/professionalità;
c) compensi erogati,
d) il tempo di permanenza nella Cooperativa;
e) la tipologia del rapporto di lavoro.
Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - Elementi costitutivi
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote:
a) per il socio cooperatore lavoratore, non inferiori ad Euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque virgola zero zero), nè superiori al limite minimo e massimo stabilito dalla legge;
b) per il socio cooperatore volontario, non inferiori ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), né superiori al limite massimo stabilito dalla legge;
c) per il socio cooperatore in categoria speciale di cui all'art. 6, non inferiori ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), né superiori al limite massimo fissato dalla legge;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), che confluiscono nel capitale sociale;
b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
Art. 24 - Vincoli sulle quote e loro alienazione
Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.
Art. 25 - Bilancio di esercizio
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi in conformità alle norme di legge.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
c) ad eventuale erogazione di ristorno ai soci cooperatori nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dall'articolo 22;
d) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci sovventori in misura non superiore al limite stabilito per le cooperative a mutualità prevalente;
f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve

divisibili tra i soci non cooperatori.
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VII
ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 26 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 27 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:
• approva il bilancio e destina gli utili;
• delibera sull'emissione delle quote dei soci sovventori;
• nomina e revoca gli amministratori;
• nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale e provvede alla loro revoca;
• conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
• determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
• delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
• delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8;
• delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
• approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
• delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
• approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modificazioni;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
• delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:
a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le

ragioni della dilazione;
b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Art. 28 - L'Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge.
Art. 29 - Modalità di convocazione
Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via e-mail o altro mezzo anche telematico idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
In deroga all'art. 2363 C.C., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
Nell'avviso di convocazione può inoltre essere prevista la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.
In particolare, è necessario che:
- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, fatta salva l'ipotesi nella quale l'Assemblea sia stata convocata prevedendo esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione. In tal caso non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo ed il soggetto verbalizzante assiste alla riunione Assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi.

Al fine della determinazione dell'organo giudiziario competente a prendere cognizione delle eventuali azioni scaturenti dall'Assemblea, quando questa si sia tenuta esclusivamente virtuale, si considera la sede legale della società risultante dalla Camera di Commercio.

Art. 30 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

In ogni caso, ai soci sovventori, non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.
In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.
Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano o con altra modalità palese di voto prevista nell'eventuale regolamento Assembleare; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.
Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, tre scrutatori; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla Cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 31 - Deroghe al voto per testa

Per i soci sovventori si applica l'articolo 21 del presente statuto.
Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 32 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, esclusi gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo. Ad ogni socio non può essere conferita più di 1 delega.

Art. 33 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la Cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima Assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della Cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della Cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 10 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni Assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale e nomina i delegati all'Assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'Assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea generale.

TITOLO VIII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 34 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 9, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta fra i soci cooperatori iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.
L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
- attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di Amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.
Venendo a mancare per qualsiasi ragione uno o più consiglieri si provvederà a norma degli art. 2385 et 2386 C.C..
Art. 35 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria Amministrazione.
In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in

carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 36 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e delle materie che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Gli amministratori sono tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni e notizie acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 37 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Spettano al Consiglio di Amministrazione le seguenti decisioni:

- gli adeguamenti dello statuto a sopravvenute disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice civile.

Articolo 38 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. Il Presidente fissa l'ordine del giorno del

Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo email con ricevuta di lettura o con qualsiasi mezzo, anche telematico, assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di preavviso è ridotto a tre giorni; l'urgenza è valutata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti. In caso di parità prevale la proposta con voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito quanto siano intervenuti tutti gli amministratori e i sindaci in carica.
La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO IX

Articolo 39 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società

1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.
2. Al Presidente, in particolare, competono:
a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.
Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO IX
COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 40 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.
La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 41 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO X
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 – Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 25, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 25, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XI
CONTROVERSIE

Art. 43 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Rimini, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.
La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.
L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile in materia.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Art. 45 Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

E' fatto divieto di:
a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b. remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c. distribuire le riserve fra i soci.
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa

saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel seguente ordine: azionisti di partecipazione Cooperativa; soci sovventori; soci volontari e soci cooperatori.
Le clausole che precedono non possono essere derogate, e devono essere di fatto osservate.
Art.46. Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società per azioni e sull'impresa sociale di cui al D.Lgs. n. 112/2017 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.
F.to Marco Maltoni - Notaio
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.